

Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31148 – Pres. Esposito – Rel. Pagetta – R. A. (Avv. Del Vecchio) c. Radio Dimensione Suono S.p.a. (Avv. Rizzo)

È legittimo il cambio di CCNL in caso accordo individuale tra le parti

Rilevato che

1. la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale R.A. giornalista pubblicista, dipendente di Radio Dimensione Suono s.p.a. dal 3.2.1993 con mansioni di "radio reporter" e con applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico sino al 31.10.1994 e quindi del contratto collettivo nazionale Radiotelevisioni private, dedotta l'inefficacia o comunque illiceità del mutamento del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, aveva chiesto la condanna della convenuta Radio Dimensione Suono s.p.a., sua datrice di lavoro, al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione della asserita perdurante applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo nazionale giornalisti; ha condannato la originaria ricorrente alla restituzione a controparte della somma, calcolata al lordo, oltre accessori, corrisposta dalla datrice di lavoro in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.A. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie;
3. il P.G. ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo motivo;

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 27, comma 4, c.c.n.l. Radiotelevisioni private del 9 luglio 1994 e degli artt. 1362, 1363 e 2077 del codice civile, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la variazione di inquadramento contrattuale frutto di accordo negoziale intervenuto tra essa R. e la società datrice di lavoro; sostiene infatti che la modifica contrattuale negoziata si poneva in contrasto con il contenuto della dichiarazione a verbale dell'art. 27, parte 4, c.c.n.l. Radiotelevisioni private, con la quale le parti collettive avevano chiarito che ai dipendenti in forza alla data di stipulazione del contratto collettivo Radiotelevisioni private, il cui rapporto era disciplinato da altro contratto collettivo,

non si applicavano i nuovi inquadramenti; secondo parte ricorrente tale dichiarazione costituiva una clausola di salvaguardia avente la finalità di evitare mutamenti peggiorativi delle condizioni lavorative dei lavoratori i cui rapporti, come nel caso della R., erano regolati da una diversa fonte collettiva; in questa prospettiva sostiene che la modifica peggiorativa del contratto individuale negoziata tra le parti concretava violazione dell'art. 2077 c.c.;

2. con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2077, 2103 e 2113 c.c., dell'art. 12, comma 1, disp. gen., censurando la sentenza impugnata per violazione del principio di irriducibilità della retribuzione e per avere escluso la operatività delle tutele apprestate dall'art. 2113 c.c.; denuncia inoltre violazione dell'art. 2077, comma 2, c.c. secondo il quale le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successive, al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro;

3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973, censurando la sentenza impugnata per averla condannata alla restituzione delle somme a titolo di differenze retributive corrisposte dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado al netto e non al lordo delle trattenute fiscali;

4. preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di parte controricorrente che ha dedotto la inammissibilità del primo motivo di ricorso per la preclusione asseritamente scaturente dal giudicato interno formatosi sull'affermazione della Corte di merito che aveva ribadito la libertà del datore di lavoro di scegliere il contratto collettivo ritenuto più adatto a disciplinare i rapporti con il personale dipendente; dal complessivo contenuto del ricorso per cassazione emerge, infatti, la chiara volontà della R. di investire la decisione di appello in relazione a tutti i presupposti giuridici che avevano indotto la Corte di merito a ritenere valido ed efficace l'accordo negoziale modificativo del contratto individuale, in punto di individuazione della fonte collettiva regolatrice;

5. il primo ed il secondo motivo di ricorso, che vengono trattati congiuntamente in ragione della reciproca connessione, sono infondati. E' pacifico che l'assoggettamento del rapporto di lavoro della R. al contratto collettivo Radiotelevisioni private 1994 (il primo intervenuto a regolare il rapporto di lavoro dei dipendenti delle radio e televisioni private) è frutto della comune volontà negoziale delle parti che hanno inteso modificare il contratto individuale con riferimento alla fonte collettiva applicabile al rapporto, fonte in precedenza costituita dal contratto collettivo nazionale giornalisti; tale modifica, in quanto espressione della libera esplicazione

dell'autonomia privata riconosciuta ai dell'art. 1322 c.c., era vincolante per le parti, in assenza di vizi della volontà, non dedotti dalla odierna ricorrente. Ne' essa si poneva in contrasto con superiori cogenti principi di origine legale o collettiva. In particolare, alcun rilievo condizionante, sotto il profilo della validità o dell'efficacia del negozio modificativo, è dato riconoscere alla a dichiarazione a verbale all'art. 27 (parte quarta) del ridetto contratto collettivo Radiotelevisioni private. Con tale dichiarazione le parti stipulanti, dato atto che la disciplina dell'emittenza imponeva l'obbligo di realizzazione di una quota di informazione e del radiogiornale e della decisione di stabilire la regolamentazione di una nuova figura professionale dedicata a detta attività, "al fine di coprire contrattualmente tutte le figure operanti nel settore e di valorizzare le risorse professionali " si sono, per quel che qui rileva, così espresse: "viene concordemente esclusa l'attribuzione dei nuovi inquadramenti ai dipendenti in forza alla data di stipulazione del presente, che godono come condizione personale, dell'applicazione di altri contratti". La dichiarazione a verbale all'art. 27 comma 4 c.c.n.l., come ritenuto dal giudice di appello ha sostanzialmente una valenza esplicativa, destinata a ribadire la inapplicabilità automatica del nuovo e primo contratto collettivo Radio televisioni private ai lavoratori che all'epoca erano diversamente inquadrati, ma non precludeva, né avrebbe potuto farlo, la possibilità di pattuizioni individuali con le quali le parti si assoggettavano volontariamente ad un determinato assetto contrattuale. L'approdo ermeneutico qui condiviso è coerente con la finalità propria delle dichiarazioni a verbale fatte dalle parti nel testo del contratto collettivo di diritto comune, dichiarazioni che non hanno un diretto significato normativo ma la finalità di chiarire la portata della clausola cui si riferiscono, e con la considerazione che le parti collettive, salvo specifica previsione di legge, non possono comunque interferire con la libera esplicazione dell'autonomia privata garantita dall'art. 1322 c.c.;

5.1. neppure nello specifico è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 2077 c.c.; invero, ricordato che il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale (Cass. n. 3982/2014, Cass. n. 21234/2007) la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva ad un'altra si colloca al di fuori dell'ambito regolato dall'art. 2077 c.c. in tema di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale;

5.2. non sussiste, infine, la dedotta violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c., prospettata con riferimento alla modifica asseritamente peggiorativa del trattamento retributivo conseguente all'applicazione del contratto collettivo delle Radiotelevisioni private in luogo del contratto collettivo giornalisti. Occorre premettere, in linea generale, che, come chiarito dalla costante giurisprudenza della S.C., nell'ipotesi di successione tra

contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007); in coerenza con il principio richiamato, applicabile anche all'ipotesi di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un'altra, come avvenuto nel caso di specie, la odierna ricorrente non avrebbe potuto far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione ai c.c.n. giornalisti succedutisi nel tempo, ma, al più, la cristallizzazione della retribuzione percepita all'atto della modifica contrattuale, e rivendicare eventuali differenze retributive a titolo di superminimo, come invece non avvenuto; deve inoltre, osservarsi che parte ricorrente non si confronta affatto con la decisiva affermazione del giudice di appello secondo il quale la violazione dell'art. 2103 c.c. sarebbe stata ipotizzabile solo con riferimento alla retribuzione percepita sulla base del contratto collettivo giornalisti all'epoca della intervenuta modifica contrattuale, apparendo difficilmente configurabile, in relazione al periodo non prescritto, successivo al 23.1.2007, che il trattamento stabilito dai contratti collettivi Radiotelevisioni private via via applicabili potesse risultare inferiore a quello del contratto collettivo giornalisti quale cristallizzato- nell'anno 1994- all'epoca della modifica contrattuale;

5.3. infine, destituita di fondamento è l'ulteriore censura che prospetta violazione dell'art. 2113 c.c. per non essere la modifica contrattuale contestata, stata effettuata in una sede protetta; come correttamente osservato dal giudice di appello, infatti, l'opzione negoziale del lavoratore, che si esercita in favore di questo o quell'ambito di contrattazione collettiva, non è qualificabile come negozio abdicativo, non avendo attitudine ad incidere su pregresse e specifiche situazioni di vantaggio, già intestate al lavoratore, quali i diritti derivanti dal contratto collettivo sostituito per il tempo della sua vigenza;

6. il terzo motivo di ricorso è fondato luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente

percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. (v. tra le altre, Cass. n. 13530/2019, Cass. n. 19735/2018);

7. all'accoglimento del motivo consegue la cassazione in parte qua della decisione, con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2022.